



Le società di persone

- Elementi chiave
 - Responsabilità
 - Organizzazione «libera»
 - Non necessariamente corporativa
 - Rilevanza peculiare del socio
 - *Intuitus personae*
 - Autonomia contrattuale
 - Trasparenza fiscale con riferimento a proventi di attività



Società in nome collettivo

- Responsabilità illimitata e solidale, perlomeno nei confronti dei terzi
- Regime di *default*: amministratori sono soci
- Ragione sociale: art. 2292
- Disciplina parzialmente mutuata da s.s.
- Contratto a forma libera; iscrizione consente applicazione di regime normativo di società regolari
 - Efficacia normativa (iscrizione come «condizione di regolarità»)



Società in nome collettivo

- Si tratta del tipo residuale per le società *commerciali*
 - Cioè: se attività di società di fatto (o di società apparente...) è commerciale, si applica la disciplina della s.n.c.
 - Naturalmente irregolare!
- Soci possono essere
 - Persone fisiche
 - Persone giuridiche
 - V. art. 2361² + 111*duodecies* disp. att. (bilancio come spa se tutti i socio sono società di capitali)



Il contratto di società

- Scritto...
 - Scrittura privata (o forme superiori)
- ...o orale
 - Non necessariamente determina società di fatto
 - Ma sarà sempre società irregolare
- Invalidità: 1418 c.c.
 - Vizi come contratto in generale
 - Salvezza del contratto se invalidità riguarda la singola partecipazione *non rilevante*: 1420 + 1446
 - Effetti: diverse teorie
 - Parrebbe utile rifarsi a quella che propone applicazione in analogia di art. 2332 (sanabilità, efficacia *ex nunc*...)
 - L'art. 2332 assumerebbe così valenza transtipica

Conferimenti

- Qualunque entità suscettibile di valutazione economica
 - Inclusa opera o servizio
 - Nel caso, di norma il conferimento *non è appostato a capitale*
 - Possibile conferimento di *non facere, know-how* e simili
- Quanto deve essere conferito? L'ammontare del capitale sociale: art. 2253² «quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale», e quindi lo svolgimento dell'attività sociale
 - Se non è diversamente stabilito: tutti i soci in parte uguale



Valutazione dei conferimenti

- Valutazione di beni è libera (art. 2295¹⁽⁶⁾)
 - Rimanendo comunque illimitata la responsabilità dei soci, non si pongono problemi per i creditori
 - Valutazione è libera, ma c'è disciplina minimale, che comunque prevede regola – dispositiva – di unanimità (art. 2252):
 - Vincoli in caso di riduzione volontaria del capitale (art. 2306): efficacia posticipata
 - In caso di perdita: divieto di distribuzione di utili sino a ripristino del capitale (art. 2303²)



Partecipazione

- Partecipazione al capitale
 - Norma dispositiva, tutti i soci nella medesima misura (2253²)
- Partecipazione agli utili
 - Norma dispositiva: stessa misura di partecipazione a capitale sociale (conferimento) (2263¹)
 - Derogabile
 - Per socio d'opera: se non c'è capitalizzazione, decide il giudice secondo equità
 - Norma a valenza organizzativa interna
 - Base di computo della maggioranza in diversi casi
- Partecipazione alle perdite
 - Norma dispositiva: stessa misura di partecipazione a utili (2263³)